cds.TAR-BS.REGISTRO UFFICIALE.Int.0000488.06-04-2023

Decreto n. 10/2023

Il Presidente della Sezione staccata di Brescia
del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Visto il proprio precedente decreto 41/2021 contenente regole interpretative aventi ad oggetto le istanze di rinvio;
Ritenuto opportuno ribadire con il presente provvedimento decreto quanto già disposto;

Considerato
- che, ex art. 73, comma 1-bis c.p.a., "Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza, ovvero, se il rinvio è disposto fuori udienza, nel decreto presidenziale che dispone il rinvio";
- che, costituendo il rinvio, per espressa volontà di legge, una deroga di carattere eccezionale, il suo diniego, con assegnazione della causa in decisione all'udienza pubblica fissata, corrisponde all'ordinaria situazione prevista dalla legge, e non richiede dunque atti espressi, né può la presentazione della relativa istanza interferire sul decorso dei termini di legge relativi allo svolgimento delle attività difensive preliminari alla stessa udienza;

CONFERMA

che, in difetto di provvedimento espresso favorevole, l'istanza di rinvio della trattazione della causa deve sempre considerarsi respinta.

Il presente decreto verrà trasmesso, a cura della Segreteria generale:
- al Presidente della seconda Sezione;
- ai Magistrati in servizio presso la Sezione Staccata;

- al Dirigente della Sezione staccata, ai Direttori delle Sezioni e al Responsabile dell'Ufficio ricevimento ricorsi;
- all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia;
- ai Consigli degli Ordini degli avvocati costituiti sul territorio della Corte d'appello di Brescia;
- alla Camera amministrativa - Distretto Lombardia orientale.

e sarà pubblicato sui siti Intranet e Internet della Giustizia Amministrativa.

Brescia, data della firma digitale.

ANGELO GABBRICCI
06.04.2023
12:55:54
GMT+01:00

Il Presidente
Cons. Angelo Gabbricci